



Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

A.S. 1638 D.L.124/2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1638 D.L.124/2019
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	60
Commissione competente :	Senato - 6ª Finanze e tesoro
Sede:	referente

Contenuto

Nella presente nota si descrivono le principali modifiche al provvedimento apportate nel corso dell'esame alla Camera che risultano di interesse per la Commissione parlamentare questioni regionali. per un'illustrazione completa dei contenuti del provvedimento si rinvia al [dossier - schede di lettura n. 179/3](#).

L'articolo 10-bis amplia l'ambito operativo del cd. "ravvedimento operoso", estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie.

L'articolo 11-bis prevede la destinazione di 5 milioni di euro annui, a partire dal 2020, per il finanziamento delle attività strettamente connesse alle digitalizzazione della logistica del Paese.

I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 30 estendono agli enti strumentali delle regioni la disposizione che prevede per gli enti territoriali che, in caso di apporto ai fondi gestiti dalla società Invimit, almeno il 70 per cento delle quote sia riconosciuto in favore di detti enti e la restante parte in denaro. Il comma 2-ter specifica poi che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi in esame, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

L'articolo 32-quinquies dispone l'esenzione dall'IVA dei contributi a fondo perduto erogati dalla provincia di Bolzano per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata.

L'articolo 32-sexies istituisce un fondo, con 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2020 al 2029, per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali. All'individuazione delle strutture e delle modalità e dei criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo, si provvede con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa (*recte*: di concerto) con i ministri della salute e dei beni culturali.

L'articolo 38-bis modifica la disciplina del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, tributo destinato a province e città metropolitane. I criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo agli enti destinatari sono demandati ad uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. La norma prevede che in mancanza dell'intesa i decreti siano comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città almeno trenta giorni prima dell'emanazione.

L'articolo 38-ter prevede l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con piattaforma pagoPA, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 40 autorizzano la spesa di 460 milioni di euro per investimenti

infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale.

All'articolo 42 è stato inserito il **comma 1-bis** che precisa che, in tema di affidamento del servizio di tesoreria e di cassa degli enti locali, nel caso di piccoli comuni, l'affidamento diretto a Poste italiane può essere disposto anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione.

All'articolo 45, il **comma 1-bis** aumenta il limite di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale dal 5 al 10 per cento in ciascun anno rispetto all'anno precedente. Il **comma 1-ter** stabilisce inoltre che dal 2020, per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, i volumi di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati siano rideterminati tutti nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011. Il **comma 1-quater** prevede che per i direttori sanitari ed amministrativi delle aziende sanitarie locali il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.

Il **comma 1-bis dell'articolo 46** dispone che nei comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno possa essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al limite massimo vigente di 5 euro).

Il **comma 1-bis dell'articolo 47** esclude, fino al 31 dicembre 2020, dal divieto di circolazione dei autoveicoli a motore aventi più di 8 posti con caratteristiche "Euro 0", i minibus e gli autobus già adibiti a trasporto pubblico locale nelle isole minori aventi particolari specifiche dimensionali.

I **commi 2-bis, 2-ter e 2-quater** dell'articolo 51 prevedono l'acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche al sistema informativo del Pubblico registro automobilistico. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome dovranno far confluire i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche in tale sistema informativo.

Il **comma 5-bis** dell'articolo 53 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto merci su idrovie interne e per vie fluvio-marittime.

Il **comma 5-ter** dell'articolo 53 estende le disposizioni di pagamento cumulativo della tassa automobilistica, già prevista per i veicoli concessi in locazione finanziaria, anche alle ipotesi di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

Numerose disposizioni intervengono quindi in materia di finanza degli enti territoriali. In particolare, i **commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 57** rideterminano la dotazione annuale del fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2020 con un incremento di 5,5 milioni di euro annui. Il successivo **comma 1-quater** estende fino al 2023 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari stessi. I **commi 2 e 2-bis** dell'articolo 57 escludono l'applicazione, a decorrere dal 2020, di una serie di disposizioni per il contenimento delle spese delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali; i successivi **commi 2-ter e 2-quater** esonerano definitivamente gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale; i **commi 2-quinquies e 2-sexies** prevedono che per il solo anno 2017, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020; il **comma 2-septies** amplia le ipotesi di disapplicazione delle sanzioni previste per gli enti locali in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, con riferimento agli enti locali in stato di dissesto, qualora il mancato raggiungimento del saldo obiettivo sia diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui; il **comma 2-octies** prevede che l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM) organizzi le attività strumentali volte a promuovere la capacità dei comuni dei territori montani di dare attuazione a recenti provvedimenti normativi quali la legge n. 221/2015 (cd. "green economy") e n. 158/2017 (valorizzazione dei piccoli comuni) e il decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico sulle foreste); il **comma 2-novies** reca un contributo per l'IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale); i **commi da 2-decies a 2-quaterdecies** prevedono un contributo a favore di comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea (si tratta nello specifico del comune di Campione d'Italia); il **comma 2-quinquiesdecies** esenta le unioni di comuni dal pagamento dell'IRE per entrate di carattere commerciale; l'**articolo 57-bis** proroga le modalità di misurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti; fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 e prevede l'accesso a condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate; l'**articolo 57-ter** modifica la disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali; l'**articolo 57-quater** incrementa l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti e prevede l'attribuzione di una indennità in

favore del presidente di provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella del sindaco; **l'articolo 57-quinquies** modifica la disciplina per l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane; **l'articolo 58-quinquies** modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.

L'articolo 58-septies incrementa poi di 40 milioni di euro la dotazione relativa all'anno 2019 del fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 58-octies istituisce un'apposita sezione del fondo unico per l'edilizia scolastica – pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni annui dal 2020 al 2025 – da destinare alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici. All'individuazione delle modalità di accesso al fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo 59-bis prevede la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia *sistema tributario e contabile dello Stato* di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera e). Assumono anche rilievo altre materie di competenza esclusiva come la *determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali* (art.117, secondo comma, m) nonché di competenza concorrente come il *sostegno all'innovazione dei settori produttivi e grandi reti di trasporto e di navigazione* (art. 117, terzo comma) o residuale regionale come il *trasporto pubblico locale* (art. 117, quarto comma).

L'articolo 27 - non modificato nel corso dell'esame alla Camera - prevede l'istituzione di un registro unico degli operatori del gioco pubblico; le modalità di iscrizione al registro e le altre disposizioni attuative relative alla tenuta dello stesso sono rimesse dal comma 7 a un decreto del Ministro dell'economia.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto provvedimento attuativo; in base al comma 1 dell'articolo 27 infatti l'istituzione del registro è finalizzata, tra le altre cose, al perseguimento di un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, fattispecie che la Corte costituzionale – con la sentenza n. 108/2017 – ha ricondotto, in quanto collegata al contrasto della ludopatia, alla materia di legislazione concorrente "tutela della salute".

Come già si è visto, **l'articolo 32-sexies** istituisce un fondo, con 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2020 al 2029, per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali. All'individuazione delle strutture e delle modalità e dei criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo, si provvede con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa (*recte*: di concerto) con i ministri della salute e dei beni culturali.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto decreto attuativo, in considerazione del ruolo svolto dalle regioni nel processo di chiusura delle strutture manicomiali e data la possibilità di riutilizzo degli immobili che ospitavano tali strutture sul territorio.

Si ricorda infatti che la chiusura delle strutture manicomiali è stata decisa con la legge n. 180/1978 (cd "legge Basaglia") e ulteriormente definita con la legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale. La legge n. 180/1978 demandò alle regioni l'organizzazione, con propria legge, dei servizi di assistenza psichiatrica e molti complessi manicomiali vennero pertanto utilizzati per i neocostituiti servizi psichiatrici.

L'articolo 38-bis modifica la disciplina del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, tributo destinato a province e città metropolitane. I criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo agli enti destinatari sono demandati ad uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. La norma prevede che in mancanza dell'intesa i decreti siano comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città almeno trenta giorni prima dell'emanazione.

Al riguardo, andrebbe approfondita la coerenza della disposizione con le caratteristiche dello strumento dell'intesa, che presuppongono un'effettiva condivisione di volontà tra Stato ed enti territoriali; si ricorda inoltre che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 281/1997 prevede, per l'intesa tra Stato e regioni, una diversa procedura nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri).

L'articolo 47, al comma 1, - anch'esso non modificato nel corso dell'esame alla Camera - dispone il rinvio al 2020 della riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché l'applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo sulla base dei livelli adeguati di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50/2017. Tale norma prevede infatti che il 10 per cento del fondo sia ripartito sulla base dei proventi complessivi da traffico, il 10 per cento sulla base dei costi standard (che per il trasporto pubblico locale sono stati stabiliti con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 157 del 28 marzo 2018) e la quota residua secondo livelli adeguati di servizio da definire da parte delle singole regioni sulla base di criteri con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Al riparto si provvede ogni anno entro il 30 giugno con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Al riguardo, potrebbe essere oggetto di approfondimento la congruità del termine del 2021, considerato che, per la ripartizione della quota residua del fondo, entro il medesimo 2021 si dovrà provvedere alla definizione da parte delle regioni dei livelli di servizio sulla base dei quali, entro il 30 giugno del medesimo anno, si dovrebbe procedere all'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse.

Si ricorda sul punto l'osservazione contenuta nel parere reso dalla Commissione parlamentare sulle questioni regionali, nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 20 novembre 2019.

Il **comma 1-bis dell'articolo 47** esclude, fino al 31 dicembre 2020, dal divieto di circolazione dei autoveicoli a motore aventi più di 8 posti con caratteristiche "Euro 0", i minibus e gli autobus già adibiti a trasporto pubblico locale nelle isole minori aventi particolari specifiche dimensionali.

Al riguardo, poiché all'attuazione della disposizione si dovrà provvedere attraverso un'integrazione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti attuativi dell'articolo 1, comma 232 della legge n. 190/2014 (L. di stabilità 2015), che la disposizione novella, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata.

Si ricorda, in proposito, che la materia del trasporto pubblico locale è stata ricondotta dalla Corte costituzionale alla competenza residuale regionale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenza n. 222/2005).

L'articolo 58-octies istituisce un'apposita sezione del fondo unico per l'edilizia scolastica – pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni annui dal 2020 al 2025 – da destinare alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici. All'individuazione delle modalità di accesso al fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto decreto attuativo.

Si ricorda, in proposito, che la disciplina dell'edilizia scolastica è stata ricondotta dalla Corte costituzionale alle materie "governo del territorio", "energia" e "protezione civile", tutte di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (sentenze nn. 62/2013, 284/2016, 71/2018).

Senato: Nota breve n. 158
Camera: nota Questioni regionali n. 78
10 dicembre 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0078